Allegato A

REGIONE MARCHE
POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E MULTIFUNZIONALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO – ASCOLI PICENO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 942 DEL 20 LUGLIO 2020

Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

Obiettivi
La misura Ristrutturazione e riconversione vigneti prevede il sostegno finalizzato ad aumentare la competitività dei produttori di vino, a favorire la riqualificazione delle produzioni, orientandole alla produzione di vini a Denominazione di origine protetta e a Indicazione geografica protetta delle Marche, ad incentivare la meccanizzazione degli impianti viticoli al fine di ridurre i costi di produzione, attraverso l'adeguamento delle strutture viticole, favorendo l'aggregazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità, anche attraverso il ricambio generazionale.

Destinatari del bando
Imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti valide.

Annualità
Campagna vitivinicola 2020/2021

Dotazione finanziaria assegnata
€ 1.500.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande
30 agosto 2020

Responsabile del procedimento
Silvana Paoloni
Telefono 071-8063788 **– Indirizzo mail:** silvana.paoloni@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni 4
2. Finalità dell'intervento 6
3. Ambito territoriale 6
4. Dotazione finanziaria 6
5. Descrizione del tipo di intervento 6
5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto 6
5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente 6
5.1.2 Requisiti dell'impresa 7
5.1.3 Requisiti del progetto 9
5.2 Tipologia di intervento 10
5.2.1 Attività e azioni ammesse al sostegno 10
5.2.2 Reimpianto per motivi fitosanitari 11
5.2.3 Interventi non ammissibili 12
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili 13
5.3.1 Spese ammissibili 13
5.3.2 Spese non ammissibili 14
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto 15
5.4.1 Percentuale dell'aiuto 15
5.4.2 Entità dell'aiuto 15
5.5 Selezione delle domande d'aiuto 16
5.5.1 Criteri di priorità 16
5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria 17
6. Fase di ammissibilità 17
6.1 Presentazione delle domande 17
6.1.1 Presentazione della domanda di sostegno 18
6.1.2 Termini per la presentazione delle domande di sostegno 18
6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda 19
6.1.4 Errori sanabili o palesi 21
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno 22
6.2.1 Controlli tecnico-amministrativi 22
6.2.1.1 Controlli di ricevibilità 23
6.2.1.2 Controlli di ammissibilità 23
Visite aziendali 23
Documentazione integrativa 24

Attribuzione del punteggio di priorità ... 24
Revisione dei controlli di ammissibilità ... 24
6.2.2 Controllo in loco (ex-ante) ... 24
6.2.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente ... 25
6.2.4 Richiesta di riesame ... 25
6.2.5 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria ... 26
6.2.6 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità ... 26
7. Fase di pagamento ... 26
7.1. Variazioni progettuali ... 27
7.1.1 Domanda di variante ... 27
7.1.2 Modifiche minori ... 28
7.2. Pagamento dell'anticipo ... 29
7.2.1 Domanda di accertamento finale e pagamento del saldo ... 29
7.3. **Domanda di pagamento a saldo** ... 30
7.4. **Controlli per i pagamenti a saldo** ... 31
7.4.1 Verifica delle opere realizzate ... 32
7.4.2 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione ... 32
7.4.3 Verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezziari regionali ... 33
7.4.4 Elenchi di liquidazione ... 33
8. Impegni dei beneficiari ... 33
9. Comunicazioni cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ... 34
9.1 Comunicazione decesso del titolare per subentro ... 34
9.2 Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale od esproprio ... 35
10. Rinuncia all'aiuto, revoca, recuperi e penalità ... 35
10.1 Rinuncia all'aiuto ... 35
10.2 Revoca dell'atto di concessione ... 36
10.3 Recuperi e penalità ... 36
10.4 Definizione importo e recuperi ... 37
11. Certificazione antimafia ... 38
12. Comunicazione degli anticipi ricevuti ... 40
13. Termine del procedimento ... 40
14. Informativa sul trattamento dei dati personali ... 40
15. Disposizioni finali e di coordinamento ... 41
16. Appendice - Costo medio di impianto di 1 ettaro di vigneto nelle Marche ... 43

1. Definizioni

AGEA Coordinamento: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori
AGEA Organismo Pagatore (OP AGEA): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n. 1306/2013
Appezzamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore
Attività: elenco interventi previsti nelle Disposizioni regionali di attuazione della misura come ammissibili tra le seguenti (Riconversione varietale – Ristrutturazione - Reimpianto per motivi fitosanitari)
Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse
Beneficiario: persona fisica o giuridica la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria regionale, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno e di tutti gli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento
Campagna viticola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo
Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali: le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1306/2013 articolo 2 comma 2 [1]
Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione dei vigneti e della quale ne dispone a titolo legittimo il possesso
DM: decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017 n. 1411, modificato da decreto 4 aprile 2019, n. 3843, da decreto 31 marzo 2020 n. 3318 e da decreto 22 maggio 2020 n. 5779
Dichiarazione obbligatoria: la dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino e mosto presentata ai sensi ed in conformità agli articoli 31 e 33 del regolamento (UE) 2018/273 e della previgente regolamentazione e alle disposizioni nazionali applicative di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019, n. 7701 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/2073 e di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola";
Diritto di reimpianto/impianto: il diritto di impiantare viti su una superficie equivalente alla superficie vitata estirpata, determinato secondo la definizione di cui all'articolo 3 lettera d) del decreto ministeriale 16/10/2010 e registrato nel Registro dei diritti di cui all'articol 4 del decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e foresta 15 dicembre 2015 n. 12272
Disposizione Regionale di Attuazione (DRA): atto regionale previsto dal decreto ministeriale n. 1411/2017 articolo 2 comma 2
Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato
Fascicolo aziendale: insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi Pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale [2]

---

[1] Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

[2] Il Fascicolo aziendale contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola

Impianto/Nuovo impianto: realizzazione di un nuovo impianto di vigneto in cui sono presenti, oltre alle barbatelle di vite, i pali di testa quelli di tessitura e quelli di sostegno, nonché almeno il primo palco di fili, anche laddove la forma di allevamento ne preveda più di uno, secondo quanto stabilito dalla circolare di Agea Coordinamento prot. n. 41139 del 07/05/2019
Istruzioni operative n. 65/2020: Istruzioni operative di OP AGEA per l'applicazione della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2020/2021 adottate in data 10 luglio 2020
MIPAAF: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
Modifiche maggiori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante preliminare alla esecuzione e assoggettata ad accoglimento
Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione alla SDA entro il termine di presentazione della domanda di saldo
Operazione: l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione
Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino, i diritti di impianto e reimpianto e le autorizzazioni all'impianto posseduti dal titolare
Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS): insieme delle misure finanziarie a sostegno del settore vitivinicolo previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 Capo II Sezione 4 Sottosezione 1, articolo 39 e seguenti;
Regolamento: regolamento (UE) n. 1308/2013
Regolamento delegato: regolamento (UE) n. 1149/2016
Regolamento di esecuzione: regolamento (UE) n. 1150/2016
Reimpianto anticipato: impianto di vigneto su superficie aziendale precedentemente non vitata, per la cui realizzazione il soggetto interessato, secondo le indicazioni contenute nel regolamento e nel regolamento applicativo, si impegni a:

- estirpare una superficie vitata equivalente a quella impiantata anticipatamente, entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è avvenuto il reimpianto anticipato, se l'autorizzazione è stata emessa in forza del regolamento (CE) n. 1324/2007, oppure, entro il quarto anno se l'autorizzazione è stata emessa in forza del regolamento;
- sottoscrivere apposita polizza fidejussoria a garanzia della successiva estirpazione

Reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria: il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari, della stessa superficie, o su superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV): misura del PNS che prevede interventi da realizzare su superfici presenti su Fascicolo aziendale delle quali ne sia comprovabile la conduzione, riguardanti opere di:

- riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto o il sovrainnesto);
- ristrutturazione (realizzabile mediante il reimpianto e diversa collocazione).

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono comprendere anche l'estirpazione di superfici vitate
Schedario viticolo: strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n.1308/2013, dal regolamento delegato (UE) 2018/273 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 e dall'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale
S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): il regolamento (UE) 1306/2013 e s.m.i., per migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione, istituisce e rende operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilendo, all'art. 61, che anche ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al Reg. 1308/2013, gli Stati membri assicurano un sistema di gestione e controllo compatibile con quanto definito per il S.I.G.C.
Soggetto inaffidabile: sono inaffidabili i richiedenti nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura RRV del PNS con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi da parte del beneficiario. In tal caso la domanda di

---

reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (cfr. Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore
Sovrainnesto: riconversione varietale, tramite innesto, di una vite già precedentemente innestata
Superficie vitata ammissibile a finanziamento [cfr. articolo 44 del regolamento (UE) 2016/1149]: superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari
Vigneto: impianto di viti con caratteristiche agronomiche e di coltivazione omogenee, impiantate senza alcuna interruzione fisica, coltivato da un unico soggetto, che interessa una o più unità vitate, o parti di esse, in ogni caso contigue
Vino a DOP: vino a Denominazione di Origine Protetta, sia a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) sia a Denominazione di Origine Controllata (DOC), menzioni tradizionali per l'Italia
Vino a IGP: vino con Indicazione Geografica Protetta, anche per indicare vini a Indicazione geografica Tipica (IGT), menzione tradizionale per l'Italia

2. Finalità dell'intervento

La misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti è finalizzata ad aumentare la competitività dei produttori di vino, a favorire la riqualificazione delle produzioni, orientandole alla produzione di vini a Denominazione di Origine Protetta e a Indicazione Geografica Protetta (DOP e IGP) delle Marche, e ad incentivare la meccanizzazione degli impianti al fine di ridurre i costi di produzione.

La misura prevede le seguenti attività: la "riconversione varietale" e la "ristrutturazione" dei vigneti.

La misura deve essere attuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e delle disposizioni regionali sul potenziale viticolo che, a livello regionale, sono disciplinate dalla DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019.

3. Ambito territoriale

La misura si applica sull'intero territorio della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari a **€ 1.500.000,00**.

Viene riservata al Reimpianto per motivi fitosanitari di cui al paragrafo 5.2.2 del presente bando la percentuale **massima del 5%** della predetta dotazione finanziaria.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Criteri di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa e per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, aggiornate e validate in tutte le sezioni al più tardi 180 giorni prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare dal Fascicolo aziendale (cfr. paragrafo 1 *Definizioni*). Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e nella documentazione allegata e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

Al momento della presentazione della domanda di sostegno su SIAN i soggetti debbono essere imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino classificate idonee alla coltivazione nella Regione

Marche o che detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento[3] e delle autorizzazioni per conversione di diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda.

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non detengano ancora autorizzazioni al reimpianto di vigneti, purché si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- estirpazione di vigneto già effettuata e comunicata, anche contestualmente alla domanda di sostegno alla misura;
- diritto di reimpianto/impianto valido regolarmente iscritto nel Registro dei diritti su SIAN, anche senza aver provveduto a chiederne la conversione in autorizzazione.

Il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve essere legittimato alla presentazione della domanda di sostegno e all'adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi all'adesione al presente bando.

5.1.2 Requisiti dell'impresa

L'impresa, al momento della presentazione della domanda di sostegno su SIAN, deve:

1. essere titolare di Partita IVA, con codice attività agricola;
2. essere iscritta al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;
3. aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale e Schedario viticolo[4]. Ai fini dell'aiuto alla misura, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto e la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse;
4. avere la disponibilità delle superfici agricole, risultante da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente misura. La disponibilità deve risultare, **a pena di inammissibilità della domanda**, da:
   - titolo di proprietà;
   - titolo di usufrutto;
   - contratto di affitto scritto e registrato all'Agenzia delle Entrate, con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando;
   - atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati);

[3] Articolo 3 del DM

[4] I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Il decreto MIPAAAF n. 162 del 12 gennaio 2015, individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. L'articolo 9, paragrafo 3 del DM n.162/2015 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto unionali, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale. Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare di AGEA Coordinamento ACIU 2015 prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.. La domanda, pertanto, deriva dai contenuti informativi del Fascicolo aziendale e del Piano di coltivazione e dagli esiti dei controlli SIGC che sono stati esercitati sui dati stessi. Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal SIGC, è necessario che i produttori dichiarino nel Fascicolo aziendale tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di aiuto o meno. Sulla base della normativa nazionale è richiesto che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Amministrazioni regionali. Pertanto è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario viticolo nazionale.

- comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato all'Agenzia delle Entrate e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.
Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, della conoscenza degli impegni e vincoli derivanti dall'adesione alla misura.

5. nel caso in cui non sia proprietaria della superficie inserita in domanda, essere inoltre in possesso del consenso del proprietario all'adesione alla misura e all'assunzione degli impegni previsti;
6. nei casi previsti, essere in possesso di consenso dei soci o del consiglio di amministrazione all'adesione alla misura e all'assunzione degli impegni previsti;
7. essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale vitivinicolo;
8. aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola 2019/2020. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero e anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019;
9. essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi al reimpianto di vigneti validi rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 [5]:
   - diritto di reimpianto proprio, e **NON** proveniente da un trasferimento da altra azienda, regolarmente registrato nel Registro dei diritti su SIAN;
   - autorizzazione al reimpianto, anche con estirpazione successiva, o al sovrainnesto;
10. rientrare in una delle seguenti casistiche previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013:
    - essere titolare di un'autorizzazione al reimpianto (per conversione di diritto, per estirpazione, anche successiva al reimpianto anticipato);
    - aver presentato la richiesta di autorizzazione al reimpianto (per conversione di diritto, per estirpazione, anche successiva al reimpianto anticipato);
    - aver presentato la comunicazione di avvenuta estirpazione;
    - aver avviato la procedura di estirpazione di superficie vitata. In tal caso, atteso che a seguito dell'approvazione della DGR n. 1519 del 02/12/2019 non è prevista la comunicazione di intenzione di estirpare, si considera avviata la procedura di estirpazione di superficie vitata con l'indicazione della superficie da estirpare dettagliata nell'allegato 1 al modello di domanda di sostegno approvato da OP AGEA.
11. Le imprese inoltre, al momento della presentazione della domanda su SIAN, devono:
    - non essere produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento delegato (UE) 2016/1149;
    - non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili (cfr. paragrafo 1 Definizioni);

[5] I diritti di impianto/reimpianto e le autorizzazioni al reimpianto che si intendono utilizzare debbono essere regolarmente registrate nel Registro dei diritti e delle autorizzazioni su SIAN (cfr. articolo 4 del DM n. 12272/2015).

- non essere rappresentate da soggetti che si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o che abbia presentato domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata;
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 10 – Recuperi e penalità del DM e dell'articolo 69 comma 3 della legge n. 238/2016.

5.1.3 Requisiti del progetto

Il progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve:

a) prevedere una o più attività tra quelle indicate al paragrafo 5.2.1, con descrizione dettagliata delle azioni proposte e del termine ultimo per la loro realizzazione;
b) prevedere le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario (cronoprogramma) e la superficie interessata da ciascuna attività.

Il criterio di ammissibilità contrassegnato dalla lettera b) è commisurato alla pianificazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie regionali.

Sulla base del cronoprogramma previsto nella domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a realizzare i vigneti e a presentare la domanda di pagamento di saldo nei termini indicati ai paragrafi 7.2.1 e 7.3.

Le tempistiche e il cronoprogramma delle attività devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.

Nel caso in cui sia previsto il ricorso ad autorizzazioni con scadenze diverse dovrà essere indicato in domanda di sostegno il termine lavori riferito all'autorizzazione che scade per prima.

Le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere finalizzate alla realizzazione di vigneti esclusivamente destinati alla produzione di vini a DOP e a IGP delle Marche e devono essere realizzate secondo le seguenti modalità tecniche:

1. la superficie minima per domanda è fissata in **0.50.00 ettari**, salvo per quanto riguarda reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (cfr. Tabella 1 - Azione D.1 e paragrafo 5.2.2 del presente bando) la cui superficie minima è fissata in ettari **0.10.00**;
2. le varietà di uve da vino utilizzate nelle operazioni debbono essere comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalla Regione Marche in conformità all'Accordo tra il MIPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002;
3. il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto del decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenente alle categorie: "materiale di moltiplicazione certificato" o "materiale di moltiplicazione standard";
4. i vigneti debbono essere realizzati utilizzando forme di allevamento a controspalliera (Guyot, cordone speronato) tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli marchigiani;
5. nel caso di azioni con interventi di sovrainnesto, i vigneti debbono:
   - essere ben strutturati;
   - avere caratteristiche in linea con le indicazioni dettate nel presente bando;
   - essere impiantate con varietà che <u>non</u> risultino idonee ad ottenere vini a DOP o a IGP delle Marche richiesti dal mercato;
   - avere età inferiore o uguale a 10 anni;
   - avere densità pari o superiore a 2.500 piante per ettaro, purché l'intervento riguardi almeno il 70% dei ceppi esistenti.
6. i vigneti oggetto di ristrutturazione e riconversione a fine intervento devono:
   - avere densità pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini a DOP e a IGP delle Marche;

- essere iscritti nello Schedario viticolo e risultare idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche;
- essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione (parziale o totale).

In caso di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (cfr. Tabella 1 - Azione D.1 e paragrafo 5.2.2 del presente bando), per quanto riguarda le modalità tecniche si fa riferimento all'articolo 9 del DM e al paragrafo 5.2.2 del presente bando. Il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie va comunque inteso come reimpianto di una superficie vitata in produzione ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

5.2 Tipologia di intervento

5.2.1 Attività e azioni ammesse al sostegno

Sono ammissibili le seguenti **attività**:

a) <u>la riconversione varietale</u>, che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una <u>diversa</u> varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. L'attività a.2) non prevede l'utilizzo di cloni della stessa varietà.

b) <u>la ristrutturazione</u>, che consiste:

3) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una <u>posizione più favorevole</u> dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
4) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa ubicazione <u>ma con modifiche</u> alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Le attività di cui alle lettere a) e b) si realizzano attraverso le seguenti **azioni**:

i. Reimpianto di una superficie vitata:
   - mediante l'utilizzo di una autorizzazione al reimpianto in corso di validità in possesso del beneficiario;
   - con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione al momento della presentazione della domanda di sostegno;
   - estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto.

ii. Sovrainnesto.

Gli interventi che variano il potenziale viticolo aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni regionali di cui alla deliberazione n. 1519 del 02/12/2019.

Di seguito, in TABELLA 1 è riportato il riepilogo delle attività ammissibili all'aiuto.

TABELLA 1: ATTIVITA' AMMISSIBILI [6]

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	CODICE
A Riconver-sione varietale	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.1
	REIMPIANTO del vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.3
	SOVRAINNESTO di vigneto ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo, con diversa varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale	A.4
B Ristruttura-zione	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO del vigneto: • con diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche e economiche; • sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione	B.1
	REIMPIANTO del vigneto: • con diversa collocazione in posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche; • sullo stesso appezzamento ma con modifica del sistema di coltivazione della vite	B.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto • in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche; • con modifica del sistema di coltivazione	B.3
A/B	REIMPIANTO del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari	D.1

5.2.2 Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e dell'articolo 15 del regolamento delegato, sono ammessi alla misura gli interventi di reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario Regionale.

[6] La modifica del sistema di coltivazione della vite (azioni codice B.1, B.2 e B.3) deve riguardare modifiche ad almeno una delle seguenti caratteristiche tecniche:
- forma di allevamento;
- sesto di impianto.

L'attività D.1 possono riguardare sia interventi di riconversione varietale e ristrutturazione.

Il provvedimento di estirpazione contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Struttura regionale competente per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al MIPAAF – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Settore Fitosanitario Regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

La domanda di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari viene presentata nel rispetto delle procedure contenute nel presente bando ai paragrafi 5 e 6 ed il livello del sostegno corrisponde a quello di un normale reimpianto come riportato in TABELLA n. 2.

Il reimpianto per motivi fitosanitari è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate o con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione dalla Regione Marche ed avviene nei termini previsti al paragrafo 7 del presente bando.

Le spese di estirpazione dei vigneti infetti oggetto di provvedimento di estirpazione per motivi fitosanitari e la compensazione delle perdite di reddito conseguenti all'estirpazione **non** costituiscono mai una spesa ammissibile.

5.2.3 Interventi non ammissibili

Il regime di aiuto alla misura Ristrutturazione e riconversione vigneti **NON** si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il reimpianto della stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (cfr. articolo 46, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce *per rinnovo normale dei vigneti: "il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà di uva di vino secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale""*).
- alla normale gestione dei vigneti (cfr. articolo 14 del regolamento delegato)
- ad interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate, ai sensi dell'articolo 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e articolo 71 del regolamento;
- ad interventi realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- a vigneti da realizzare, o già realizzati, con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013 e all'articolo 6 del decreto ministeriale n.12272 del 15 dicembre 2015, modificato dal decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 e, da ultimo, dal decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018;
- a vigneti da realizzare con autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento tra aziende, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9;
- ai vigneti che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi.

Non sono comunque ammissibili:

- progetti collettivi;
- interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica;
- vigneti in coltura promiscua;
- interventi realizzati con sistema di allevamento a tendone;
- interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti mediante autorizzazioni al reimpianto scadute;
- interventi su superfici vitate soggette a vincoli, impegni e prescrizioni di qualsiasi natura (es: impegni pluriennali, vincolo di destinazione d'uso, sequestro giudiziario ecc.).

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Le spese ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell'allegato B alla DGR n. 942 del 20 luglio 2020.

Sono considerate ammissibili gli interventi avviati e le spese sostenute dal beneficiario a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno su SIAN ed entro il termine massimo per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di saldo su SIAN come stabilito al paragrafo 7.2.1 e 7.3 (eleggibilità della spesa).

Fanno eccezione le spese di estirpazione del vigneto che sono ammissibili, ove previste (cfr. TABELLA n. 2 codici A.1 e B.1), solo se effettuate a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di esito istruttorio inviata dalla SDA al richiedente (cfr. paragrafo 6.2.3) e comunque non prima del **31 ottobre 2020**, termine fissato da OP AGEA nelle Istruzioni Operative n. 65/2020 - paragrafo 12.2 - per l'esecuzione dei controlli ex ante a campione.

Sono ammesse a contributo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi, supportate da idonea documentazione fiscale giustificativa della spesa e idonei giustificativi di pagamento, come indicato al paragrafo 7.3 del presente bando.

Qualora la domanda di sostegno non risultasse finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo carico e non sono imputabili alla domanda di sostegno che dovesse essere ripresentata nell'annualità successiva.

I costi analitici di riferimento sono contenuti nel Prezzario delle Opere Pubbliche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia e Lavori Pubblici/Prezzario Regionale Lavori Pubblici, capitolo 23 - OPERE AGRICOLE E FORESTALI, approvato annualmente con deliberazione di Giunta regionale.

Nelle tabelle 3, 4 e 5 del paragrafo 16, vengono individuati i principali costi di estirpazione, ristrutturazione e riconversione di un vigneto di 1 ettaro realizzato secondo tecniche e pratiche ordinarie per la Regione Marche (sesto piante 3mx1m) definiti sulla base del Prezzario ufficiale della Regione Marche.

Oltre alle voci indicate nel citato capitolo 23 - OPERE AGRICOLE E FORESTALI del Prezzario delle Opere Pubbliche, possono concorrere alla definizione del costo dell'intervento le voci specifiche o comunque pertinenti ad un impianto viticolo contenute nel medesimo Prezzario e le voci indicate nel Prezzario delle opere agricole utilizzato per il PSR Marche 2014-2020 per quanto riguarda i lavori in economia.

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

A. per le Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione, compresa la ricollocazione dell'impianto viticolo:

- Spese per estirpazione dell'impianto viticolo
- Spese per rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento
- Spese per raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali

B. Per le Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- Spese per analisi del suolo
- Spese per rimozione delle pietre dal suolo (spietramento)

- Spese per lavorazione profonda (rippatura, scasso)
- Spese per aratura
- Spese per erpicatura
- Spese per fresatura
- Spese per trattamenti antiparassitari e diserbo
- Spese per concimazione organica e minerale

C. Per le Azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:

- Spese per squadro dell'impianto
- Spese per realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)
- Spese per innesto/reinnesto
- Spese per messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)
- Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno, ancore, tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario).

In attuazione del comma 1 articolo 45 del regolamento delegato, sono ammissibili al sostegno i **lavori in economia** sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro, attestato da fatture, così come previsto nel PNS.

Sono ammissibili come **lavori in economia** tutte le spese relative alle operazioni riportate nell'allegato B alla DGR n. 942 del 20 luglio 2020 che possono essere attuate **esclusivamente** attraverso la fornitura di lavoro.

In ogni caso, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, lettera a) del regolamento delegato, il totale del sostegno pagato per i lavori in economia non può essere superiore al sostegno erogato per tutte le altre voci di spesa ammissibili.

Pertanto, alle condizioni sopra indicate, le spese relative ai lavori in economia non possono rappresentare più della metà della spesa ammissibile all'esito dei controlli finali.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

1. Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 e succ. mod. e int. o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività.
2. Cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti etc.).
3. Azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell'impianto viticolo:
    - modifica del profilo del terreno
    - livellamento del suolo
    - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine.
4. Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:
    - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto
5. Azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:
    - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni).
6. Azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:
    - allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto.

7. Protezione contro danni da vandalismo, per esempio attraverso:
    - costruzione di schermi,
    - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali.
8. Protezione da uccelli, per esempio attraverso:
    - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione;
    - macchine per spaventare gli uccelli;
    - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali.
9. Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione.
10. Costruzione di frangivento/pareti di protezione dal vento.
11. Passi carrai, sia all'interno di un vigneto sia quelli che portano a un vigneto.
12. Elevatori.

Non sono comunque eleggibili le spese sostenute oltre il termine massimo stabilito per la realizzazione dei lavori come stabilito ai paragrafi 7.2.1 e 7.3, le spese non supportate da idonea documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti e le spese per lavori in economia che superino l'importo stabilito nel paragrafo 5.3.1.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Percentuale dell'aiuto

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione in ogni caso non può superare il 50% dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati.

5.4.2 Entità dell'aiuto

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

La compensazione della perdita di reddito di cui alla lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

a1) coesistenza di vite vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni. In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto;

a2) compensazione finanziaria.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito di cui alla lettera a2) qualora vengano utilizzate autorizzazioni di reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti oppure con l'impegno a estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato) inserite nel progetto oggetto di richiesta di sostegno (cfr. TABELLA 1, codici A.2, A3, B.2, B3, D.1).

La compensazione di cui alla lettera a2) è fissata in **2.000,00 euro/ettaro** in caso di estirpazione e reimpianto e in **1.000,00 euro/ettaro** in caso di sovrainnesto ed è erogata per una sola annualità.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti di cui alla lettera b) viene erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto del Prezzario delle Opere Pubbliche, in cui sono contenute le voci analitiche di costo per la realizzazione di interventi di estirpazione e impianto di un ettaro di vigneto realizzato secondo tecniche e pratiche agronomiche ordinarie nella Regione, **nel limite dei livelli di sostegno massimi** riportati nella TABELLA n. 2.

TABELLA 2: Livelli di sostegno ad ettaro per vigneti ordinari nella Regione Marche

Codice Attività	Contributo ai costi sostenuti per la RRV		Indennizzo per perdite di reddito €/Ha	Sostegno comunitario massimo concedibile €/Ha
	Estirpazione €/Ha	Reimpianto €/Ha		
A.1	800	10.800,00	2.000,00	13.600,00
A.2	//	10.800,00	//	10.800,00
A.3	//	10.800,00	//	10.800,00
A.4	//	2.000,00	1.000,00	3.000,00
B.1	800	10.800,00	2.000,00	13.600,00
B.2	//	10.800,00	//	10.800,00
B.3	//	10.800,00	//	10.800,00
D.1	//	10.800,00	//	10.800,00

Il sostegno comunitario previsto dalla misura non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

5.5 Selezione delle domande d'aiuto

5.5.1 Criteri di priorità

A ciascuna domanda è attribuito un punteggio complessivo calcolato sulla base dei criteri di priorità stabiliti al paragrafo 5 della DGR n. 942 del 20 luglio 2020 in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 del DM e riportati nelle seguenti griglie A e B contenenti l'articolazione adottata nella Regione Marche.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno su SIAN e dichiarati dal richiedente nella stessa domanda, **pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede istruttoria di ammissibilità**. Il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato.

A. Tipologia del richiedente

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di sostegno
A1	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	30	Fascicolo aziendale
A2	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238	30	Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, oppure attestazione del Consorzio di tutela vini DOP

B. Riferiti a particolari situazioni aziendali

Criterio			Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di sostegno
B1	Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%		20	Fascicolo aziendale
B2	Aziende localizzate in aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e smi	B2-a) Interventi ricadenti nelle zone montane, individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'interno delle aree colpite dal sisma	20	Fascicolo aziendale
		B2-b) Interventi ricadenti all'interno delle aree colpite dal sisma ubicate in zone non montane ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013	10	

I punteggi dei criteri A1 e A2, ove applicabili, sono cumulabili. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio A2 viene considerata utile l'iscrizione del richiedente nell'elenco soci del Consorzio di tutela dei vini a DO oppure nel libro soci di una cooperativa iscritta al Consorzio di tutela vino DOP.

I punteggi dei criteri B1 e B2, ove applicabili, sono cumulabili. Il criterio B2 viene applicato quando almeno un appezzamento oggetto dell'intervento ricade in area colpita dal sisma. I punteggi dei sub criteri B2-a) e B2-b) non sono cumulabili.

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Sulla base dei criteri di priorità indicati nel paragrafo 5.5.1, si procederà alla formazione di una graduatoria regionale, tenuto conto della riserva del 5% per le domande di Reimpianto per motivi fitosanitari (cfr. paragrafo 5.2.2). Qualora dette risorse non vengano utilizzate in parte o in toto, saranno destinate alla misura principale.

Le domande ammesse sono inserite nella graduatoria regionale per la misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, secondo l'ordine decrescente di punteggio attribuito dalle SDA, fino all'esaurimento della dotazione finanziaria stabilita per la campagna 2020/2021 di € 1.500.000,00 (cfr. paragrafo 4).

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

Tutti i requisiti di selezione dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno sono verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di sostegno.

Qualora, alla data di adozione della graduatoria, OP AGEA non avesse inserito su SIAN gli esiti dei controlli ex ante effettuati sul campione di domande estratto (cfr. paragrafo 6.2.2), la finanziabilità delle domande sarà dichiarata a condizione. In tal caso, all'esito dei controlli sul campione ex ante effettuate da OP AGEA, per le domande che risultassero parzialmente o totalmente inammissibili si procederà alla revoca parziale o totale dell'aiuto.

Nello svolgimento dell'istruttoria **non** possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; di conseguenza il punteggio **non** può mai aumentare.

La graduatoria regionale della campagna 2020/2021 viene approvata con atto del dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno **entro il 31 gennaio 2021**.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione delle domande[7]

Può essere presentata una sola domanda di sostegno per richiedente, con richiesta di pagamento a collaudo o di pagamento su anticipo a fidejussione e di successivo saldo.

Fa eccezione la domanda per Reimpianto per motivi fitosanitari, che deve formare oggetto di apposita distinta domanda.

---

[7] Secondo le Istruzioni operative n. 65/2020 di OP AGEA paragrafo 7.1 sono previste le seguenti tipologie di domanda:

- domanda di sostegno (cfr. paragrafo. 6.1.1 del presente allegato)
- domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo (cfr. paragrafo 7.2 del presente allegato)
- domanda di pagamento a saldo (cfr. paragrafo 7.2.1 e 7.3 del presente allegato)
- domanda di variante (cfr. paragrafo 7.1 del presente allegato)

6.1.1 Presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno è presentata in modalità telematica avvalendosi esclusivamente delle funzionalità on-line messe a disposizione da OP AGEA sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e comunque secondo le modalità operative ed i termini stabiliti da OP AGEA nelle Istruzioni Operative n. 65/2020, in particolare ai paragrafi 7, 8 e 9, pubblicate sul sito internet all'indirizzo: www.agea.gov.it.

Il richiedente, per il caricamento della domanda nel sistema, può avvalersi:

a. di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato da OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
b. dell'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; l'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
c. mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).

Le domande presentate con diversa modalità <u>non</u> potranno essere accolte e saranno dichiarate <u>irricevibili</u>.

La domanda di sostegno **deve essere presentata** secondo il modello predisposto da OP AGEA per la campagna 2020/2021.

Accanto ai dati identificativi del richiedente - nome, ragione sociale e CUAA - la domanda di sostegno deve contenere:

1. la descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse, ossia:
   - **<u>20 giugno 2021</u>**, per le domande di sostegno con richiesta di pagamento a saldo;
   - **<u>20 giugno 2022 o 20 giugno 2023</u>**, per le domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato e successivo saldo [8].

   Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.
2. i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività;
3. l'indicazione della modalità scelta per l'erogazione dell'aiuto tra:
   - pagamento a collaudo;
   - pagamento anticipato e successivo saldo.

<u>Il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari deve costituire oggetto di apposita distinta domanda di sostegno secondo le modalità e i termini stabiliti al presente paragrafo.</u>

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande di sostegno

La domanda viene presentata ad OP AGEA entro il **<u>30 agosto 2020</u>**, salvo diversa successiva disposizione nazionale che verrà applicata automaticamente dalla Regione.

---

[8] *La dotazione finanziaria nazionale della misura è garantita fino all'esercizio finanziario 2019/2020 (16/10/2019 – 15/10/2020), cfr. articolo. 2 del DM 3 aprile 2019 n. 3843 "A decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata dall'Unione europea all'Italia per il finanziamento delle misure previste dal PNS medesimo. Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle singole misure superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi vengono proporzionalmente ridotti.".*

Secondo quanto stabilito dalle Istruzioni Operative n. 65/2020, il richiedente, dopo aver compilato la domanda di sostegno, effettua la stampa definitiva e, previa sottoscrizione (da parte del titolare o del legale rappresentante dell'azienda) nelle forme previste dall'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 e, in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, provvede al rilascio. Alla domanda è attribuito il numero di protocollo di OP AGEA e la relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio come sopra descritta, la domanda si intende effettivamente presentata a OP AGEA e pertanto la sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa a OP AGEA.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e della assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione dell'aiuto.

Per le domande di sostegno e le domande di pagamento a saldo è indispensabile indicare la finalità, specificando se si tratta di:

- *'Domanda iniziale'*;
- *'Domanda di modifica',* nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda precedentemente presentata; in tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

La domanda di modifica deve essere rilasciata comunque entro i termini di presentazione su SIAN previsti per la tipologia di domanda interessata.

Le domande iniziali e di modifica presentate oltre il termine indicato nel presente paragrafo, non sono ricevibili.

Entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno, il richiedente, **a pena di irricevibilità,** deve:

1. rilasciare la domanda di sostegno su SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;
2. trasmettere alla SDA competente, tramite PEC la scansione in formato immodificabile (ad esempio formato PDF/A) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge.

Di seguito gli indirizzi di posta elettronica certificata delle SDA a cui effettuare la trasmissione:

SDA competente	Indirizzo PEC
SDA di Ancona	regione.marche.pfcsi@emarche.it
SDA di Fermo – Ascoli Piceno	regione.marche.cmi@emarche.it
SDA di Macerata	regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
SDA di Pesaro	regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it

I CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla scansione in formato immodificabile (ad esempio formato PDF/A) della domanda di sostegno rilasciata tramite SIAN debitamente sottoscritta a termini di legge, deve essere allegato l'elenco di dettaglio nel quale vengono riportati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione) qualora il richiedente non vi provveda direttamente;
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Deve inoltre essere trasmessa nel termine di scadenza della presentazione della domanda di sostegno, **senza** che la mancanza determini l'inammissibilità della domanda di sostegno, la seguente documentazione:

1. la scheda tecnica riepilogativa delle attività e azioni oggetto di richiesta di sostegno, secondo le informazioni previste dal **Modello 1** riportato in allegato al presente bando, di cui è parte integrante e sostanziale. La scheda tecnica, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve contenere le seguenti informazioni:
    - dati indentificativi del richiedente e numero di domanda rilasciata dall'applicativo su SIAN;
    - superficie vitata iscritta nello Schedario viticolo, diritti in portafoglio posseduti, distinti tra quelli acquisiti mediante estirpazione aziendale e quelli trasferiti da altra azienda, autorizzazioni concesse, produzione rivendicata a DOP e/o a IGP nella campagna 2019/2020;
    - finalità ed obiettivi dell'intervento;
    - per ogni attività prevista, tra quelle indicate in TABELLA 1 del presente bando, dovranno essere riportate anche:
        - superficie interessata e ubicazione dei vigneti da estirpare ai fini della ristrutturazione e riconversione (se prevista);
        - superficie interessata e ubicazione dei vigneti da realizzare con gli interventi di ristrutturazione e riconversione;
        - descrizione degli elementi tecnici dei vigneti ristrutturati/riconvertiti (sistema di allevamento, sesto di impianto, orientamento dei filari, larghezza delle aree di servizio, destinazione delle uve);
        - livello di meccanizzazione perseguito;
        - previsione del costo delle azioni per la ristrutturazione e riconversione e, ove previsto, di estirpazione;
        - sostegno richiesto, eventuale indicazione della forma di indennizzo per le perdite di reddito, ovvero indennizzo per la perdita di reddito e relativa entità o coesistenza di vecchio vigneto;
        - cronoprogramma delle attività e azioni;
2. consenso alla misura sottoscritto dal/dai proprietario/i nel caso in cui il conduttore richiedente non sia proprietario della superficie vitata per la quale viene presentata la domanda di sostegno, redatto secondo il modello approvato da OP AGEA con **l'allegato 5** alle Istruzioni Operative n. 65/2020;
3. in caso di proprietà indivisa, consenso del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il **Modello 2** allegato al presente atto, della conoscenza degli impegni di cui al paragrafo 8;
4. documentazione relativa al possesso del diritto di impianto o reimpianto in corso di validità rilasciato ai sensi della normativa vigente o in alternativa relativa all'avvio della procedura di acquisizione di autorizzazione al reimpianto con riferimento a quanto indicato al paragrafo 5.1.2 del presente bando, oppure autorizzazione al reimpianto o autorizzazione al sovrainnesto;
5. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta della certificazione antimafia (BDNA)[9], in caso di contributo richiesto superiore a euro 25.000,00 [10] per le domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato - o euro 5.000,00 dal 1° gennaio 2021 in caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento di saldo - al fine di consentire i controlli previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni. Tale dichiarazione deve essere resa secondo le modalità

[9] Nel caso di società la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dal socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, corredata dalla dichiarazione per i familiari conviventi.

[10] La L. 27 dicembre 2017, n. 205 -- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 stabilisce al paragr. 1142: "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3 -bis, e 91, comma 1 -bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018". Con successive norme tale limite è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020.

stabilite nel paragrafo 27 delle Istruzioni Operative n. 65/2020 e paragrafo 11 del presente bando, mediante utilizzo di modelli contenuti negli **allegati 1a, 1b, 2 e 3** alle citate Istruzioni Operative n. 65/2020.

6. nei casi previsti da Statuto: documentazione che autorizzi il legale rappresentante a presentare la domanda di sostegno e l'incarico di assolvere a tutti gli adempimenti legati alla presentazione della domanda nonché, l'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal presente atto (consenso dei soci, del consiglio di amministrazione, altra modalità prevista);
7. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla presa d'atto derivante dall'adesione al bando, resa sensi del D.P.R. n. 445/2000 secondo il **Modello 5** in allegato al bando;
8. documentazione ai fini dell'attribuzione delle priorità A2 (copia estratto Libro soci Consorzio di tutela vini DOP o attestazione del Consorzio di tutela vini DOP di appartenenza);
9. originale della domanda di sostegno, nel caso in cui la domanda sia stata compilata da un tecnico abilitato dalla Regione[11];
10. Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso della Regione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art. 38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

6.1.4 Errori sanabili o palesi

Errori sanabili o palesi

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma"[12].

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata obbligatoria per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

---

[11] Cfr. paragr.6.1.2.

[12] Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 4. Il regolamento prevede inoltre "*Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi*".

Delega, variazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata[13].

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate tramite PEC [14].

La PEC indicata nelle domande di sostegno e di pagamento dovrà essere valida fino alla conclusione del procedimento amministrativo (liquidazione del saldo oppure recupero dell'indebito in caso di attivazione della procedura di recupero).

L'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente al richiedente, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

In caso di variazione dell'indirizzo PEC è obbligo ed impegno del beneficiario procedere immediatamente all'aggiornamento dati contenuti nel Fascicolo aziendale.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

La Regione, mediante le Strutture afferenti al Servizio Politiche Agroalimentari competenti per funzione e per territorio (P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno - PF PSD - e le Strutture Decentrate Agricoltura - SDA) e la Posizione di Funzione Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate (PF Controlli) effettua l'istruttoria delle domande di sostegno esaminandole sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 5, dei contenuti e dei costi ammissibili stabiliti nel presente bando.

I controlli di ammissibilità vengono svolti dalla Regione Marche (cfr. paragrafo 6.2.1) in virtù della delega di funzioni da parte di OP AGEA e da OP AGEA (cfr. paragrafo 6.2.2).

6.2.1 Controlli tecnico-amministrativi

Le verifiche di ricevibilità e di ammissibilità (cfr. paragrafi 6.2.1.1 e 6.2.1.2) e la comunicazione di esito dell'istruttoria (cfr. paragrafo 6.2.3) sono effettuate dalla SDA competente nell'arco temporale di **90 giorni** che decorrono dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande di sostegno e trasmissione alla Regione stabilita al paragrafo 6.1.2.

---

[13] Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 7.1.

[14] Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Cfr inoltre paragrafo 9 delle Istruzioni Operative n. 65/2020.

6.2.1.1 Controlli di ricevibilità

Saranno dichiarate **immediatamente irricevibili**:

- le domande di sostegno presentate su SIAN e trasmesse alla Regione oltre il termine indicato al paragrafo 6.1.2;
- le domande prive di sottoscrizione o le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o soggetto delegato[15];
- le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite al paragrafo 6.1.

La SDA provvede al completamento dei controlli di ricevibilità delle domande presentate **entro 15 giorni** dal termine massimo di trasmissione della documentazione alla Regione (cfr. paragrafo 6.1.2).

La comunicazione di irricevibilità è inviata al richiedente dal responsabile provinciale dell'istruttoria a firma del dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno.

6.2.1.2 Controlli di ammissibilità

Le domande risultate ricevibili e i relativi allegati sono sottoposti alla verifica di ammissibilità sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle presenti disposizioni e dalle Istruzioni Operative n. 65/2020, da parte della SDA che a tale fine verifica:

- il possesso delle condizioni di accesso alla misura indicati al paragrafo 5.1, la conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4 e il possesso delle priorità dichiarate come stabilite al paragrafo 5.5.1 del presente bando;
- la completezza della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità ed elencata al paragrafo 6.1.3 del presente bando;
- la conformità della richiesta alle finalità stabilite dal presente bando;
- la presenza di una idonea certificazione ai fini dell'antimafia, ove richiesto, secondo le modalità definite al paragrafo 11 del presente bando.

La SDA provvede al completamento dell'ammissibilità delle domande di sostegno e dà comunicazione dell'esito dell'istruttoria in applicazione del paragrafo 6.2.3 al richiedente **entro 90 giorni** dal termine di presentazione e trasmissione delle domande alla SDA (cfr. paragrafo 6.1.2).

Visite aziendali

E' data facoltà al personale incaricato dell'istruttoria di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, e in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura;
- per valutare l'eleggibilità della spesa, per ogni eventuale investimento presente presso l'azienda in data antecedente alla presentazione e rilascio della suddetta domanda di sostegno.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

[15] Tale fattispecie non si riferisce alle ipotesi contemplate al paragrafo 6.1.4. relativo agli errori sanabili o palesi.

Documentazione integrativa

Qualora la documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità sia assente o incompleta o nel caso in cui per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, il responsabile provinciale dell'istruttoria invia al richiedente una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare **nonché il termine perentorio di 20 giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta.

La documentazione sarà valutata esclusivamente con riferimento alle informazioni relative alle condizioni di accesso e di priorità possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC [16].

Attribuzione del punteggio di priorità

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, si procede all'attribuzione dei punteggi di priorità sulla base di quanto previsto al paragrafo 5.5.1 e documentati dai richiedenti, ove previsto.

Dette priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, **pena il mancato esame**.

In ogni caso si deve considerare che:

- non possono essere attribuite priorità non dichiarate in domanda dal richiedente;
- il punteggio richiesto non può in nessun caso essere aumentato.

Revisione dei controlli di ammissibilità

La PF PSD seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati.

6.2.2 Controllo in loco (ex-ante)[17]

OP AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno presentate per la Regione Marche, per il quale la stessa Agenzia effettua il controllo in campo ex ante sugli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 42 del regolamento di esecuzione, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento.

Il controllo ex ante è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 46 paragrafo 3 secondo comma del regolamento riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (cfr. paragrafo 5.2.3).

A tal fine, per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, sovrainnesto oggetto di Ristrutturazione/Riconversione possono essere effettuate solo a partire dal **31 ottobre 2020**, **e comunque non prima della comunicazione della SDA competente di cui al paragrafo 6.2.3** o convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta sottoposta a controllo ex ante prima del 31 ottobre 2020.

Secondo quanto stabilito da OP AGEA nelle istruzioni Operative n. 65/2020 paragrafo 12.2 <<*(…) la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui*

[16] Cfr. paragrafo 6.1.4 Delega, variazioni

[17] Cfr. Istruzioni Operative n. 65/2020 paragrafo 12.2

l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro". Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere presi in considerazione>>.

Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

Non saranno pertanto considerati ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole.

Gli esiti del controllo in loco sono documentati da apposito verbale a cura di OP AGEA, che saranno registrati sul SIAN e resi disponibili per la Regione per le attività di competenza.

6.2.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda il responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato, ai sensi della L. 241/90 e succ. modif. e integr., contenente l'indicazione:

- delle attività ammesse con le relative azioni e superfici;
- del contributo concedibile;
- del punteggio di priorità assegnato;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura – CCM (cfr. paragrafo 1 Definizioni) secondo le procedure definite nel paragrafo 6.2.4.

Nel caso di domande di sostegno contenenti le azioni A.1 e B.1 (cfr. TABELLA 1 del paragrafo. 5.2.1) sarà comunque inviata la comunicazione anche in caso di ammissibilità totale, decorrendo dalla ricezione della stessa l'eleggibilità della spesa per l'estirpazione (cfr. paragrafo 5.3.1).

6.2.4 Richiesta di riesame

Entro **dieci giorni** dalla ricezione della comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al CCM, attraverso la presentazione di memorie scritte. Le istanze sono presentate mediante PEC e indirizzate al responsabile provinciale dell'istruttoria della SDA competente.

Esse saranno esaminate dal CCM nei **dieci giorni** successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.5 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'istruttoria, il responsabile regionale di misura predispone la graduatoria prevista al paragrafo 5.5.2, sulla base delle domande dichiarate ammissibili, entro il termine del **31 gennaio 2021.**

In relazione alla dotazione finanziaria prevista al paragrafo 4, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria di pertinenza, fino alla copertura delle risorse attribuite.

6.2.6 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto con cui si approva la graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella sezione dedicata all'OCM Vitivinicolo.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima risultano finanziabili o ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione tramite PEC entro 30 giorni dall'adozione della graduatoria.

Nella comunicazione di finanziabilità è inoltre riportata la data entro la quale devono essere terminati i lavori ammessi a sostegno e dovrà essere presentata la domanda pagamento di saldo, che deve tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;

o, in alternativa,

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Per i beneficiari che nella domanda di sostegno hanno richiesto l'erogazione dell'aiuto con pagamento dell'anticipo, la comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce anche invito a fornire la garanzia fidejussoria e l'attestazione di inizio lavori e, nel caso si utilizzino diritti di reimpianto/impianto da convertire, la richiesta di autorizzazione al reimpianto.

7. Fase di pagamento

Ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 e dell'art. 8 comma 11 del DM, le disponibilità finanziarie della misura sono garantite fino al termine dell'esercizio finanziario 2020. Il decreto del Capo dipartimento del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 5 marzo 2020, n. 1355, in applicazione del decreto ministeriale n. 3843/2019, ha stabilito per la campagna 2020/2021- per misura e per Regione - il riparto finanziario delle risorse unionali, il quale è tuttavia subordinato alla definizione del Quadro Finanziario Pluriennale della Unione europea (QFP) per il periodo 2021–2027.

Quindi a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti per la presente misura è commisurato alla relativa dotazione finanziaria, assegnata dall'Unione Europea all'Italia nell'ambito del suddetto QFP 2021/2027.

Pertanto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti delle domande della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate per la campagna 2020/2021 superino la dotazione effettivamente assegnata alla Regione Marche da parte del MIPAAF, gli aiuti saranno proporzionalmente ridotti tra tutte le domande interessate.

Conseguentemente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, la concessione ed il pagamento degli aiuti delle domande di sostegno della misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti presentate nella campagna 2020/2021, sia a collaudo sia su anticipo, è subordinata alla definizione del predetto QFP 2021-2027 e all'effettiva assegnazione delle risorse alla Regione Marche.

Al fine pertanto, di rendere pienamente consapevoli della situazione finanziaria di cui sopra i potenziali beneficiari ed escludere ogni possibile loro rivalsa nei confronti delle Amministrazioni regionale e statale, relativamente al finanziamento del contributo ammesso, è

necessario che l'ammissibilità delle domande, presentate per la misura Ristrutturazione riconversione vigneti per l'annualità 2020/2021, sia quindi subordinata

- ad una presa d'atto della situazione finanziaria rappresentata ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto dipartimentale n.1355 del 5 marzo 2020;
- ad una clausola di salvaguardia che sollevi l'amministrazione dalle conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, per cui il finanziamento avverrà sulla base delle dotazioni comunitarie, accordate a livello nazionale per gli esercizi finanziari 2021 e successivi, definite sulla base del QFP 2021 - 2027.

L'aiuto è erogato in relazione alla superficie vitata, definita in conformità dell'articolo 44 del regolamento di esecuzione.

Per la campagna 2020/2021 il pagamento dell'aiuto può essere richiesto unicamente nelle seguenti forme:

1. a collaudo
2. su anticipo, dietro presentazione di garanzia fidejussoria e successivo saldo.

Nella fase di realizzazione e pagamento i richiedenti possono presentare eventuali domande di **variazione progettuale** nonché **rinunce**, come di seguito illustrate.

7.1. Variazioni progettuali

7.1.1 Domanda di variante

Le varianti ("Modifiche maggiori"), a pena di inammissibilità:

a. non possono in nessun caso cambiare la strategia del progetto e non possono alterare la programmazione finanziaria dell'operazione approvata: l'attività proposta in variante deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno. Pertanto, le variazioni tecniche ammesse sono solo quelle tra riconversione varietale (escluso sovrainnesto) e ristrutturazione e viceversa.

b. non possono pregiudicare l'efficacia dei controlli ex-ante già effettuati: non si può modificare la superficie vitata che si è previsto di estirpare/sovrainnestare, così come non si può introdurre nella variante procedimenti considerati "a rischio" nei controlli ex ante (avvio della procedura di estirpazione, reimpianto anticipato).

Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire (esclusivamente a carico delle superfici indicate nell'allegato 2 del modello di domanda di sostegno approvato da OP AGEA) relative a:

1. Cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione con esclusione del sovrainnesto) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria e senza pregiudicare l'efficacia dei controlli ex ante già effettuati (nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno approvato da OP AGEA)
2. Cronoprogramma delle attività da portare a termine, solo per le domande di sostegno con richiesta pagamento su anticipo, fino al massimo della terza annualità e compatibilmente con la scadenza dell'autorizzazione al reimpianto utilizzata
3. Tipologia di erogazione del contributo, da collaudo a fidejussione
4. Variazione del beneficiario per subentro (per decesso e per garantire il ricambio generazionale in azienda).

La domanda di variante è presentata, prima della realizzazione dell'intervento, avvalendosi delle funzionalità del portale SIAN e comunque secondo le modalità operative stabilite da OP AGEA nelle Istruzioni operative n. 65/2020, in particolare paragrafo 15.

La domanda di variante deve:

- essere rilasciata su SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;
- essere trasmessa alla SDA competente, tramite PEC, scansionata in formato immodificabile (ad esempio formato PDF/A), e debitamente sottoscritta a termine di legge, **entro il termine di 7 giorni dal suo rilascio**;

- essere corredata da una sintetica relazione sottoscritta dal beneficiario, contenente le motivazioni della richiesta di variazione, e di eventuale ulteriore documentazione a supporto. In particolare, la domanda di variante di cui al punto 3 deve contenere l'impegno a presentare apposita polizza fidejussoria ai fini della liquidazione anticipata dell'aiuto concesso.

Le domande di variante di cui ai punti 1 e 2 possono essere presentate solo a seguito della chiusura della fase di istruttoria di finanziabilità sulle domande di sostegno e comunque almeno 90 giorni prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo indicata nella domanda di sostegno.

La domanda di variante di cui al punto 3 deve essere presentata prima della conferma di finanziabilità su portale SIAN e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda di sostegno.

La domanda di variante di cui punto 4 deve essere presentata non oltre il 20 gennaio dell'anno di presentazione del saldo, fatta eccezione della domanda di subentro per decesso che viene presentata al verificarsi dell'evento.

Le domande di variante sono istruite dalla SDA, che verifica le condizioni per l'accoglimento in relazione alle tipologie previste.

In particolare, la domanda di variante del beneficiario sarà assoggettata al seguente iter:

- invio della domanda tramite PEC alla SDA;
- preautorizzazione da parte della SDA e comunicazione ad entrambe le ditte;
- in caso domanda di sostegno con pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia fidejussoria, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna alla SDA (con trasferimento degli impegni);
- trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante
- lavorazione della polizza/appendice di subentro su portale SIAN
- autorizzazione definitiva al subentro.

La procedura descritta deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse dopo il 10 febbraio dell'anno in cui la ditta deve presentare la domanda di saldo. Si precisa che prerequisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un Fascicolo aziendale valido.

In ogni caso la variante, indipendentemente dalla tipologia, non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda di sostegno e quindi un cambiamento della posizione del beneficiario in graduatoria che incida sulla finanziabilità della domanda stessa. In tal caso il contributo viene revocato.

Le varianti di cronoprogramma e della tipologia di erogazione del contributo (varianti 2 e 3) potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte della Regione Marche per l'esercizio finanziario interessato. **Per la campagna 2020/2021 tale circostanza è possibile solo se sarà stabilita la dotazione per la misura della Ristrutturazione e riconversione nel PNS per le campagne a decorrere dalla campagna 2021/2022 [18].**

Se ritenuto necessario, il responsabile dell'istruttoria della SDA può effettuare visite aziendali e richiedere documentazione integrativa secondo quanto stabilito al paragrafo 6.2.1.2 del presente allegato.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate nel presente paragrafo.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto ammesso in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

7.1.2 Modifiche minori

Per "Modifiche minori" si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata, modifiche di minore entità e in particolare:

[18] Cfr. nota 8

1. Cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella)
2. Varietà
3. Forma di allevamento
4. Sesto d'impianto

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione ammessa.

Dette modifiche devono essere comunicate alla Regione prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno essere obbligatoriamente riportate e illustrate.

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto.

La comunicazione delle modifiche minori viene effettuata sulla base di quanto stabilito dalle Istruzioni operative n. 65/2020.

7.2. Pagamento dell'anticipo

Il pagamento dell'anticipo, prima della conclusione dei lavori, può essere effettuato **solo a condizione che nella domanda di sostegno sia stata scelta tale modalità di erogazione, salvo quanto previsto al paragrafo 7.1 punto 3**.

L'anticipo è pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione e sarà erogato entro il **15 ottobre 2021**, il restante 20% se dovuto secondo le modalità e i termini previsti al paragrafo 7.2.1.

Il pagamento anticipato è disposto a condizione che **entro il 15 aprile 2021** il beneficiario faccia pervenire alla SDA:

1. l'attestazione di inizio lavori;
2. l'apposita garanzia fideiussoria a favore di OP AGEA, pari al 110% del valore dell'anticipo ammesso, come previsto da AGEA con circolare prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e s.m.i. Alla garanzia fidejussoria si applicano le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012;
3. la richiesta di autorizzazione al reimpianto, secondo le procedure stabilite dalla DGR n. 1519/2019, nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di diritti registrati nell'apposito Registro su SIAN. In ogni caso la richiesta di autorizzazione deve avvenire prima di iniziare i lavori di messa a dimora delle barbatelle.

In caso di domanda di sostegno con pagamento anticipato priva di idonea garanzia fidejussoria o della relativa conferma, la Regione comunica al richiedente, entro 30 giorni a decorrere dal termine del 15 aprile 2021, la revoca della concessione dell'aiuto.

Le garanzie fidejussorie devono pervenire in originale all'OP AGEA **entro il 15 maggio 2021,** complete delle rispettive conferme di validità.

7.2.1 Domanda di accertamento finale e pagamento del saldo

Per le domande di sostegno con richiesta di pagamento dell'anticipo e successivo saldo, i lavori ammessi a contributo devono essere terminati e le relative spese sostenute **entro il termine indicato nel cronoprogramma riportato nella domanda di sostegno, secondo le date stabilite da AGEA OP come di seguito richiamate:**

- **20 giugno 2022;**
- **20 giugno 2023.**

La domanda di pagamento di saldo per le domande di sostegno con richiesta dell'anticipo presentate nell'esercizio 2020/2021 deve essere presentata entro il termine indicato nel cronoprogramma inserito nella domanda di sostegno.

Per il pagamento a saldo del 20% del contributo e conseguente svincolo della garanzia fidejussoria prestata, la domanda di accertamento finale e pagamento del saldo (di seguito *domanda di saldo*) è presentata ad OP AGEA solo a partire dal secondo anno successivo a quello di approvazione della domanda di sostegno e comunque entro il termine di validità delle autorizzazioni collegate alla medesima domanda e deve essere:

- rilasciata su SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge;
- trasmessa alla SDA competente, tramite PEC la scansione in formato immodificabile (ad esempio formato PDF/A) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge, **entro il termine di 7 giorni dal suo rilascio**;
- corredata della documentazione prevista al paragrafo 7.3.

In ogni caso l'impianto del vigneto avviene previo possesso di apposita autorizzazione rilasciata secondo le procedure stabilite con DGR n.1519/2019.

La mancata presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento di saldo entro i termini sopraelencati comporta la decadenza dell'aiuto,[19] l'applicazione delle penali previste al paragrafo 9.3 e l'attivazione del normale iter di recupero, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

Il pagamento dei saldi a decorrere dalla campagna 2021/2022 è subordinato all'assegnazione delle risorse alla Regione Marche, tramite apposito atto del MIPAAF per le relative campagne interessate [20].

Inoltre, sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, qualora gli importi richiesti per il pagamento dei saldi delle domande presentate nella campagna 2020/2021 superino la dotazione assegnata alla Regione Marche da parte del Ministero, gli aiuti saranno proporzionalmente ridotti tra tutte le domande interessate [21].

7.3. Domanda di pagamento a saldo

Per le domande di sostegno con richiesta di pagamento a saldo, i lavori ammessi a contributo devono essere terminati e le relative spese sostenute **entro e non oltre il 20 giugno 2021**.

In caso di domanda di sostegno con richiesta di pagamento a saldo, la domanda di accertamento finale e pagamento del saldo dell'aiuto è presentata ad OP AGEA **entro e non oltre il 20 giugno 2021** e deve essere:

1. rilasciata su SIAN secondo le modalità previste dal paragrafo 7.1 delle Istruzioni operative n. 65/2020, debitamente sottoscritta a termine di legge;
2. trasmessa alla SDA competente, tramite PEC la scansione in formato immodificabile (ad esempio formato PDF/A) della domanda rilasciata tramite SIAN, debitamente sottoscritta a termine di legge, **entro il termine di 7 giorni dal suo rilascio**;
3. corredata della seguente documentazione:
   - comunicazione di avvenuto impianto secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1519/2019;

---

[19] Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del regolamento delegato l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti ammessi con domanda di sostegno ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita domanda di pagamento a saldo entro il 20 giugno 2021 (per le domande con pagamento a collaudo); entro il 20 giugno 2022 o entro 20 giugno 2023 (per le domande con pagamento anticipato).

[20] Cfr. nota 8

[21] Cfr. nota 8

- prospetto consuntivo, a firma del richiedente, dei lavori effettuati per la realizzazione delle opere finanziate, con i relativi costi. Detto prospetto deve essere compilato in riferimento all'edizione aggiornata del Prezzario ufficiale della Regione Marche in materia di lavori pubblici;
- planimetria catastale di ciascuna attività realizzata con l'indicazione delle particelle ristrutturate/riconvertite (impianto a seguito di estirpazione – impianto con estirpazione - sovrainnesto);
- elenco delle particelle oggetto dell'intervento con indicazione delle superfici investite per singola particella ristrutturata/riconvertita;
- giustificativi di spesa per l'acquisto dei mezzi tecnici e dei servizi extra aziendali consistenti nella stampa delle fatture emesse e regolarmente quietanzate che **obbligatoriamente** devono riportare la seguente dicitura **"Reg. Ue n. 1308/2013 art 46) – OCM Vino RRV (PNS) campagna 2020/2021"**;
- in caso di fatture elettroniche: dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, anche in forma riepilogativa per tutte le spese fatturate in modalità elettronica inserite in domanda di pagamento, che attesta che le stampe delle fatture corrispondono agli originali delle medesime presenti nel Sistema di Interscambio (SdI);
- giustificativi di pagamento. I pagamenti devono essere effettuati dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo - a fronte di spese sostenute unicamente dal beneficiario - ed esclusivamente tramite: **bonifico bancario, RI.BA., carta di credito effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo. Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo;**
- documentazione attestante l'impiego di materiale certificato, per le barbatelle, prodotto nel rispetto del decreto MIPAAF 8 febbraio 2005;
- prospetto riepilogativo di tutte le fatture presentate riportante il numero, la data e la descrizione dei beni e/o servizi acquistati e la modalità di pagamento utilizzata sottoscritto dal beneficiario;
- dichiarazione di responsabilità in merito agli eventuali lavori in economia effettuati (secondo il **Modello 3** in calce al presente bando). La dichiarazione contiene il dettaglio dei lavori eseguiti in economia con la descrizione dei mezzi aziendali e personali utilizzati e del tempo dedicato per ogni azione;
- dichiarazione di impegno a conservare agli atti tutta la documentazione fiscale relativa all'intervento finanziato (secondo il **Modello 4** in calce al presente bando).

In ogni caso il reimpianto avviene previo possesso di apposita autorizzazione rilasciata secondo le procedure stabilite con DGR n. 1519/2019.

Domande di pagamento a saldo presentate oltre il termine del 20 giugno 2021 sono dichiarate irricevibili e la domanda decade con conseguente applicazione delle penali previste al paragrafo 9.3.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro il termine del 20 giugno 2021 comporta la decadenza dell'aiuto e l'applicazione della penali previste al paragrafo 9.3 [22].

In tali casi la SDA comunica ai beneficiari tramite PEC, entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione del recupero dell'importo percepito come anticipo, se del caso, e della conseguente sanzione, immettendo a sistema i relativi dati.

7.4. Controlli per i pagamenti a saldo

In tutti i casi di pagamenti a saldo sugli interventi realizzati sono effettuati dalla Regione controlli sistematici in campo delle opere realizzate sul 100% delle richieste di collaudo presentate.

[22] Cfr. nota 19

Il beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo è tenuto ad aggiornare il Fascicolo aziendale e a iscrivere la superficie vitata oggetto di aiuto nello Schedario viticolo secondo le procedure perviste dalla DGR n. 1519/2019.

A fine intervento tale superficie deve risultare idonea alla produzione di vino a DOP/IGP delle Marche, secondo quanto richiesto in domanda di sostegno o eventuale variante ammessa, pena la revoca del contributo concesso.

7.4.1 Verifica delle opere realizzate

In caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento a saldo, la PF Controlli, in attuazione della DGR n. 1492/2010, effettua entro **il 10 settembre 2021** i collaudi in loco sul 100% delle domande di pagamento, (cfr. paragrafo 7.3) e rende disponibili gli esiti dei collaudi eseguiti.

Nel corso dell'accertamento in campo viene verificata la congruenza dell'intervento realizzato rispetto a quanto previsto nella circolare di Agea Coordinamento prot. n. 41139 del 07/05/2019. In particolare: nel caso di reimpianti l'intervento si intenderà realizzato qualora, oltre alle barbatelle, sarà riscontrata la posa in opera dei pali di testata, di tessitura e di sostegno, nonché la stesura dei fili (quanto meno del primo palco, anche per le forme di allevamento che ne prevedano più di uno)[23].

Sulla base dei controlli effettuati, la SDA aggiorna i dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-Schedario viticolo e riporta gli esiti del collaudo sul SIAN.

7.4.2 Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare di AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art. 44 del regolamento di esecuzione, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a **0,5 ettari**.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al paragrafo 10.4;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, in caso di precedente pagamento anticipato, **salvo segnalazione al beneficiario da parte della SDA di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni**.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione di superficie (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dalla PF Controlli ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni. In tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Le ditte devono presentarsi alla convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, nei tempi indicati; in caso di giustificati motivi la ditta ha facoltà di richiedere uno spostamento dell'incontro, contattando la

[23] Cfr. paragrafo 1, definizione di Impianto/Nuovo impianto

sede di convocazione ai riferimenti riportati nella lettera di convocazione. La mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le ditte della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione e la misurazione effettuata è da intendersi definitiva.

7.4.3 Verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezziari regionali

La SDA utilizza la documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 50% delle spese effettivamente sostenute.

Per documentazione fiscale si intendono i giustificativi di spesa e di pagamento indicati al paragrafo 7.3.

La SDA comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del Prezziario regionale, tenuto conto di quanto stabilito al paragrafo 5.3.1.

Laddove la SDA riscontri che il contributo pagato sia superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute e documentate), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo eventualmente maggiorato degli interessi.

7.4.4 Elenchi di liquidazione

La Regione tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento a saldo e delle domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto.

I suddetti elenchi vengono trasmessi a OP AGEA secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per la presentazione da parte della Regione degli elenchi di liquidazione a OP AGEA per la campagna 2020/2021 sono:

- **entro e non oltre il 15 maggio 2021** per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle garanzie fidejussorie in originale e conferme degli Enti garanti;
- **entro e non oltre il 21 settembre 2021** per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo, riferite a domande di sostegno con pagamento a collaudo;
- **entro e non oltre il 20 febbraio dell'anno successivo alla presentazione della domanda di saldo**, per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno che hanno percepito un anticipo.

8. Impegni dei beneficiari

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno, il richiedente si impegna:

- a realizzare i vigneti secondo le modalità tecniche previste al paragrafo 5.1.3 e nei termini stabiliti ai paragrafi 7.2.1 e 7.3;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione degli elementi contenuti nella domanda di sostegno;
- a sollevare la Regione Marche dalle conseguenze finanziarie originate dalla previsione di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/256, per cui l'eventuale finanziamento ed erogazione dell'aiuto in caso di esito positivo della domanda avverrà sulla base delle dotazioni comunitarie, accordate a livello nazionale per gli esercizi finanziari 2021 e successivi, definite sulla base del QFP 2021-2027;
- a riconoscere di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea qualora, con provvedimenti collegati all'attuazione del PNS 2019-2023, venissero apportate modificazioni o introdotte disposizioni tali da ridurre il livello dell'aiuto o da non consentire l'erogazione dei sostegni e contributi

già richiesti ed eventualmente approvati e concessi, anche se relativi ad investimenti già effettuati;

- ad adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda, e ad integrare successivamente la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in tempi successivi;
- a mantenere la destinazione di uso delle superfici impiantate con il contributo di cui al presente bando, che pertanto non possono essere estirpate **per almeno cinque anni a partire dal pagamento finale al beneficiario** ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, pena la restituzione del sostegno percepito, secondo quanto disposto al comma 1 dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso e coltivazione, fatte salve le eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il contributo erogato viene rideterminato in proporzione alla durata dell'utilizzo dei beni rispetto alla durata dei vincoli e in proporzione alla superficie estirpata. Le somme eventualmente erogate in eccesso sono recuperate, secondo modalità stabilite con successivo atto;
- a rispettare sulle superfici impiantate i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013: alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

Gli impegni e vincoli conseguenti si intendono trasferiti dal soggetto cedente al soggetto subentrante nei casi consentiti di cambio di conduzione della superficie vitata, come stabiliti al paragrafo 17 delle Istruzioni Operative n. 65/2020 e al paragrafo 7.1.1 del presente allegato.

Nel periodo di sussistenza dei vincoli di cui al presente paragrafo, le superfici vitate non possono usufruire di alcun ulteriore sostegno sulla misura RRV.

9. Comunicazioni cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del regolamento (UE) n. 640/2014 art.4, e delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017 qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, un beneficiario deve presentarne opportuna comunicazione, utilizzando l'apposito servizio di compilazione delle domande.

Le fattispecie previste per la misura e la relativa documentazione obbligatoria probante sono riportate nell'Allegato 7 alle Istruzioni operative n. 65/2020 ed in sintesi sono le seguenti:

- Comunicazione decesso del titolare, necessaria per effettuare una richiesta di subentro del titolare della domanda
- Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata od esproprio di una parte aziendale, per richiedere una proroga del termine lavori oltre la terza annualità o per evitare l'applicazione di sanzioni.

La Regione può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati all'art. 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/13, comunicando l'esito alla ditta entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

9.1 Comunicazione decesso del titolare per subentro

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, dopo aver effettuato tutti gli adempimenti a livello di Fascicolo aziendale, l'erede deve inserire a sistema su portale SIAN la comunicazione relativa al decesso e presentare alla SDA una richiesta di subentro.

Detta richiesta di subentro deve fare riferimento alla comunicazione di causa di forza maggiore (CFM) presentata.

La SDA, tramite le funzioni disponibili a portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario a mezzo PEC l'accoglimento od il diniego che comporta la perdita del sostegno.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

A tal fine, l'erede munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante quindi procede alla stampa dell'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna alla SDA l'originale dell'appendice di subentro entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione.

La SDA cura la verifica della presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

La SDA altresì richiede alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, la SDA provvede a comunicare tramite PEC al soggetto subentrante il conferimento di tutti i diritti e obblighi in capo all'intestatario iniziale.

La Regione provvede a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'OP AGEA.

La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

9.2 Comunicazione calamità naturali, incapacità professionale od esproprio

In presenza di una situazione di circostanza eccezionale o di causa di forza maggiore per calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata o in caso di esproprio di una parte consistente dell'azienda, il beneficiario può presentare apposita comunicazione relativa alla domanda di sostegno.

Tale comunicazione è utile al fine di evitare sanzioni in caso di non completa realizzazione delle opere.

Tale comunicazione è essenziale per poter presentare, tramite PEC alla SDA, la richiesta di proroga al 20 giugno 2024 per i produttori, che, giunti alla scadenza della terza annualità prevista per la presentazione della domanda di saldo (20 giugno 2023) non abbiamo ultimato i lavori.

La SDA, dopo aver istruito la richiesta e valutate le condizioni di ammissibilità, con proprio atto autorizza la proroga, dandone comunicazione all'interessato entro e non oltre 20 giorni dal suo ricevimento. Quindi, utilizzando l'apposita funzione su portale SIAN provvede a modificare il termine di scadenza.

10. Rinuncia all'aiuto, revoca, recuperi e penalità

10.1 Rinuncia all'aiuto

Il beneficiario che non intenda procedere nell'esecuzioni dei lavori, può comunicare la rinuncia all'aiuto autonomamente, se utente qualificato, o presso qualunque soggetto abilitato al trattamento delle domande di Ristrutturazione e riconversione vigneti (CAA, Libero Professionista), fino a che la domanda non è stata resa finanziabile dalla Regione.

Successivamente alla fase di finanziabilità, il beneficiario può comunicare l'intenzione di rinuncia all'aiuto, esclusivamente tramite PEC alla SDA competente.

La Regione può revocare la domanda di sostegno su istanza del produttore sino ad avvenuta presentazione della domanda di saldo e **comunque non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo**.

La Regione procede alla revoca della domanda di sostegno, tramite l'applicativo di gestione delle domande presente sul portale SIAN, acquisendo nel sistema l'istanza di rinuncia del produttore tramite PEC.

Qualora la rinuncia sia successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16 delle Istruzioni Operative 65/2020 e paragrafo 9 del presente bando, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

10.2 Revoca dell'atto di concessione

La Regione può provvedere, di sua iniziativa, alla revoca di una concessione (domanda di aiuto) fino all'inserimento dello stessa in un elenco di pagamento di domande di saldo, e comunque non nei 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo o nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda di saldo e la chiusura del collaudo finale da parte della Regione stessa.

In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute come al punto 16 delle Istruzioni operative n. 65/2020 e paragrafo 9 del presente bando, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine previsto al paragrafo 7.2.1 e 7.3, la Regione adotta il provvedimento di revoca. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%, come dettagliato al paragrafo 10.3.

10.3 Recuperi e penalità

Si applicano le disposizioni previste all'articolo 10 del DM.

In ogni caso la mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini indicati nei paragrafi 7.2.1 e 7.3 comporta:

- per le domande di sostegno con richiesta di pagamento a collaudo, la non erogazione dell'aiuto comunitario, tenuto conto che l'amministrazione non sarà posta in grado di poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto;
- per le domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, viene attivato l'iter di recupero, in mancanza del quale si procede all'incameramento della garanzia connessa.

Nei casi 1 e 2 è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso la Regione comunica ai beneficiari pagati in via anticipata su garanzia fidejussoria, a mezzo PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca dell'atto di concessione, immettendo a sistema i relativi dati.

10.4 Definizione importo e recuperi[24]

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80% dell'aiuto ammesso per l'intera operazione, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato/riconvertito l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali stabiliti al comma 2 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Si riportano alcuni esempi di calcolo (cfr. allegato 8 Istruzioni Operative 65/2020).

In caso di pagamento anticipato, se:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

Nel caso in cui, per le sole domande che hanno percepito un anticipo, non vengano riconosciute delle spese sostenute si procede al recupero, dell'importo non riconosciuto, maggiorato del 10%.

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario, ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

Nel caso in cui:

- la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%
- viene presentata una rinuncia post pagamento
- viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti

[24] Cfr. Istruzioni Operative n. 65/2020, paragrafo 24

il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

11. Certificazione antimafia[25]

Con l'art. 25, comma 1, lett. c), della L. 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di documentazione antimafia, è stato aggiunto il comma 3-bis all'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011 stabilendo che "*la documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei*".

La norma è stata ulteriormente modificata dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con Legge 4 dicembre 2017, n. 172 e, infine, dall'art. 1, comma 1142, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Pertanto, a seguito della riforma del codice antimafia, sono state apportate ulteriori modifiche per quanto riguarda l'obbligo di acquisire la documentazione dell'antimafia da parte delle Pubbliche amministrazioni.

Le modifiche introdotte al codice antimafia prevedono che la richiesta della documentazione antimafia, a seconda dei casi, sia costituta dalla **Comunicazione Antimafia** o dall'**Informazione antimafia**.

La **Comunicazione Antimafia** è un documento che attesta/certifica la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011.

Tra le cause che possono precludere il rilascio della Comunicazione Antimafia sono:

- i provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione;
- le condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p..

L'**Informazione antimafia** è un documento che attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto e di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa che potrebbero influire sulle decisioni societari e imprenditoriali.

Con l'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis del D.lgs. 159/2011 e smi, si stabilisce che l'informativa antimafia deve essere richiesta con riferimento ai terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti per importi superiori ai 5.000 Euro.

Si stabilisce, inoltre, l'ambito di applicazione delle ulteriori modifiche che interessano "*ogni aiuto concernente i fondi europei relativi alla PAC, corrisposto in favore dei beneficiari che detengono terreni*".

Con norma transitoria, valida fino al 31/12/2020, è stato disposto che il limite dell'importo per l'acquisizione della documentazione con riferimento ai terreni agricoli è fissato al valore di 25.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2020 il valore dell'importo sarà nuovamente fissato per importi superiori ai 5.000 euro.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca Dati Nazionale unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del D.Lgs. 159/2011. Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA. La certificazione antimafia dovrà essere acquisita dai soggetti elencati dall'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

I soggetti indicati dall'art. 97, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della BDNA, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito delle rispettive Prefetture alla voce "Certificazione antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia.

Alla richiesta d'informazione antimafia va allegata la seguente documentazione che deve essere prodotta dai beneficiari:

[25] Cfr. Istruzioni Operative n. 65/2020 paragrafo 27

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (**Allegati 1a\1b** alle Istruzioni operative n. 65/2020) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 89 del D.lgs 159/2011 e s.m.i. (**Allegato 3** alle Istruzioni operative n. 65/2020);
3. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (**Allegato 2** alle Istruzioni operative n.65/2020).

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.P.R. 445/2000: "*la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza*". Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza. In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "*familiari conviventi*" si intende "*chiunque conviva*" (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

Le suddette dichiarazioni sostitutive hanno la validità di sei mesi dalla data di sottoscrizione della medesima.

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii).
L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinatorio.

Il rilascio della Comunicazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione dellaBDNA, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Qualora dalla consultazione della BDNA emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la Comunicazione antimafia è rilasciata **entro trenta giorni** dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'Informazione antimafia è rilasciata **entro il termine di trenta giorni** dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.,

Decorso il termine di **trenta giorni**, OP AGEA procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di **particolare complessità**, comunicate dalla Prefettura competente, OP AGEA procede anche in assenza di informazione antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla medesima comunicazione.

Nei **casi di urgenza, in assenza della certificazione antimafia**, OP AGEA procede immediatamente dopo la richiesta alla Prefettura competente.

In tal caso, **le erogazioni sono disposte sotto condizione risolutiva**.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione inoltre, sulle **variazioni degli organi societari**: "*i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011*" e smi.

La SDA competente per territorio deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative la richiesta dell'informativa antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della comunicazione/informazione antimafia, la SDA deve acquisire i dati afferenti l'esito ed aggiornare opportunamente la check list. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata tramite PEC, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura della Regione verificare periodicamente l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti, ciò al fine di poter procedere, trascorsi i trenta giorni dalla richiesta ed in assenza di comunicazioni da parte della Prefettura in questione, al sollecito presso le stesse Prefetture.

12. Comunicazione degli anticipi ricevuti

Ai sensi del decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Si precisa, altresì, che a termine di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, ultimo capoverso del citato regolamento di esecuzione, tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.

13. Termine del procedimento

I termini del procedimento amministrativo relativi alle fasi di competenza della Regione Marche sono fissati nel presente bando.

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione e riconversione vigneti per la campagna 2020/2021 si conclude entro il **15 ottobre 2021**.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

14. Informativa sul trattamento dei dati personali[26]

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

[26] D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è: rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di comunitari ai sensi del (Piano Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo - PNS) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il Decreto Ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 e smi e la DGR Marche n. 942 del 20 luglio 2020.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documenta-le), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.

15. Disposizioni finali e di coordinamento

Il presente bando è emanato nel rispetto di quanto stabilito da OP AGEA nelle proprie Istruzioni Operative n. 65/2020 e nelle disposizioni regionali approvate con DGR n. 942 del 20 luglio 2020.

Con eventuali successivi atti potranno essere fissate dal Dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, d'intesa con OP AGEA, ulteriori disposizioni relative alle procedure di controllo, rinunce e revoche e alla gestione del flusso di informazioni e quant'altro necessario per l'operatività del bando regionale.

Per quanto riguarda la gestione ed il trattamento dello svincolo delle polizze, la condizionalità, l'accesso agli atti, le modalità di pagamento, le procedure di recupero di somme indebitamente percepite, la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali INPS, l'impignorabilità delle somme erogate, la pubblicazione dei pagamenti, si rimanda alle Istruzioni Operative n. 65/2020, rispettivamente ai paragrafi 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34 e 35.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente bando si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata, alle disposizioni nazionali di attuazione della misura contenute nel DM e smi, nel manuale di procedure e nelle specifiche Istruzioni operative n. 65/2020 consultabili sul sito della Regione Marche all'indirizzo internet: www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca e di AGEA all'indirizzo internet: www.agea.gov.it. e alla DGR n. 942 del 20 luglio 2020.

Il dirigente della P.F. Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno potrà inoltre apportare, con propri atti, eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività, tenuto conto degli indirizzi e le scelte approvate con richiamata DGR n. 942 del 20 luglio 2020.

16. Appendice - Costo medio di impianto di 1 ettaro di vigneto nelle Marche

TABELLA 3

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE	**FORMA DI ALLEVAMENTO**	**DENSITA' DI IMPIANTO**
Ha 1.00.00	Cordone speronato / Guyot	Sesto piante: 3,00 m x 1,00 m
		Sesto pali: 3,00 m x 5,00 m

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	CODICE
Riconversione varietale	A.1
Ristrutturazione	B.1

1) SPESE E MANODOPERA NECESSARIE PER L'ESTIRPAZIONE DI UN VIGNETO			
N°	**Descrizione**	**Costo unitario €**	**Costo totale €**
1	Estirpazione vigneto, rimozione palificazione, raccolta radici e altri residui vegetali	A corpo	1.800,00
2	Smaltimento in discarica dei materiali di risulta (pali e fili ecc.)	A corpo	450
		Totale 1)	**2.250,00**
2) LAVORO DI PREPARAZIONE DEL TERRENO			
N°	**Descrizione**	**Costo unitario €**	**Costo totale €**
1	Lavorazione profonda (scasso o rippatura incrociata a profondità di almeno 1 m) e lavorazione superficiale mediante aratura o ripuntatura superficiale e successiva erpicatura o fresatura (3 passaggi)	2.400,00	2.400,00
3	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto	100,00	100,00
4	Concimazione (compreso spandimento)	550,00	550,00
5	Diserbo (compresa distribuzione)	110,00	110,00
		Totale 2)	**3.160,00**
3) MATERIALI DELLA STRUTTURA			
N°	**Descrizione**	**Costo unitario €**	**Costo totale €**
1	Acquisto pali di testata in castagno o metallo	8,00	560,00

2	Acquisto piastre, aste zincate, ancore in cemento	4,50	315,00
3	Acquisto pali intermedi legno o metallo	6,00	3.792,00
4	Acquisto tutori per barbatella in ferro	0,35	1.167,00
5	Acquisto ganci bloccaggio tutori	0,03	100,00
6	Acquisto filo tirante in acciaio ricotto 3 mm	3,70	86,00
7	Acquisto filo portante in acciaio 2,4 mm	3,40	499,00
8	Acquisto fili di contenimento in acciaio 1,6 mm (tre coppie)	3,60	1.257,00
9	Rocchetto tendifilo	1,20	126,00
10	Acquisto giuntafili Gripple	1,00	21,00
11	Acquisto molle distanziatrici fili contenimento (solo prima coppia)	1,50	948,00
12	Acquisto catena inox per tensionamento fili contenimento	1,50	173,00
13	Acquisto chiodo inox per catena	0,15	16,00
14	Acquisto arpette inox	0,05	14,00
15	Trasporto del materiale	%	454,00
		Totale 3)	**9.528,00**
4) BARBATELLE			
N°	**Descrizione**	**Costo unitario €**	**Costo totale €**
1	Acquisto barbatelle innestate e paraffinate	1,50	5.000,00
		Totale 4)	**5.000,00**
5) MANODOPERA PER L'IMPIANTO			
N°	**Descrizione**	**Costo unitario €**	**Costo totale €**
1	Squadro del terreno e picchettatura	a corpo	667,00
2	Distribuzione e messa in opera pali	1,50	1.053,00
3	Posa ancore	5,00	350,00
4	Stesura e fissaggio fili (7) comprese molle distanziatrici	0,60	2.000,00
5	Posa tutori compresi ganci	0,40	1.333,00
6	Messa a dimora barbatelle	0,30	1.000,00
		Totale 5)	**6.403,00**
TOTALE 1)+2)+3)+4)+5)			**26.341,00**

TABELLA 4

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE	**FORMA DI ALLEVAMENTO**	**SESTI DI IMPIANTO**
Ha 1.00.00	Cordone speronato - Guyot	Sesto piante:3,00 m x 1,00 m Sesto pali: 3,00 m x 5,00 m

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	CODICE
Riconversione varietale	A.2, A.3
Ristrutturazione	B.2, B.3
Riconversione varietale/Ristrutturazione	A.6, D.1

1) LAVORO DI PREPARAZIONE DEL TERRENO			
N°	**Descrizione**	**Costo unitario €**	**Costo totale €**
1	Lavorazione profonda (scasso o rippatura incrociata a profondità di almeno 1 m) e lavorazione superficiale mediante aratura o ripuntatura superficiale e successiva erpicatura o fresatura (3 passaggi)	2.400,00	2.400,00
3	Analisi del terreno fisico-chimica di pre-impianto	100,00	100,00
4	Concimazione (compreso spandimento)	550,00	550,00
5	Diserbo (compresa distribuzione)	110,00	110,00
		Totale 1)	**3.160,00**
2) MATERIALI DELLA STRUTTURA			
N°	**Descrizione**	**Costo unitario €**	**Costo totale €**
1	Acquisto pali di testata in castagno o metallo	8,00	560,00
2	Acquisto piastre, aste zincate, ancore in cemento	4,50	315,00
3	Acquisto pali intermedi legno o metallo	6,00	3.792,00
4	Acquisto tutori per barbatella in ferro	0,35	1.167,00
5	Acquisto ganci bloccaggio tutori	0,03	100,00
6	Acquisto filo tirante in acciaio ricotto 3 mm	3,70	86,00
7	Acquisto filo portante in acciaio 2,4 mm	3,40	499,00
8	Acquisto fili di contenimento in acciaio 1,6 mm (tre coppie)	3,60	1.257,00
9	Rocchetto tendifilo	1,20	126,00
10	Acquisto giuntafili Gripple	1,00	21,00
11	Acquisto molle distanziatrici fili contenimento (solo prima coppia)	1,50	948,00
12	Acquisto catena inox per tensionamento fili contenimento	1,50	173,00

13	Acquisto chiodo inox per catena	0,15	16,00
14	Acquisto arpette inox	0,05	14,00
15	Trasporto del materiale	%	454,00
		Totale 2)	**9.528,00**
3) BARBATELLE			
N°	**Descrizione**	**Costo unitario €**	**Costo totale €**
	Acquisto di barbatelle innestate e paraffinate	1,50	5.000,00
		Totale 3)	**5.000,00**
4) MANODOPERA PER L'IMPIANTO			
N°	**Descrizione lavori**	**Costo unitario €**	**Costo totale €**
1	Squadro del terreno e picchettatura	a corpo	667,00
2	Distribuzione e messa in opera pali	1,50	1.053,00
3	Posa ancore	5,00	350,00
4	Stesura e fissaggio fili (7) comprese molle distanziatrici	0,60	2.000,00
5	Posa tutori compresi ganci	0,40	1.333,00
6	Messa a dimora barbatelle	0,30	1.000,00
		Totale 4)	**6.403,00**
TOTALE 1)+2)+3)+4)			**24.091,00**

TABELLA 5

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO TIPO CONSIDERATO		
SUPERFICIE	**FORMA DI ALLEVAMENTO**	**DENSITA' DI IMPIANTO**
HA 1,00,00	Cordone speronato o Guyot	3.333 piante/ha

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	CODICE
Riconversione varietale mediante sovrainnesto	A.4

MATERIALI				
N°	**Descrizione**	**Quantità**	**Costo unitario €**	**Costo totale €**
1	Acquisto gemme	6.666	0,1	666,6
2	Acquisto materiali vari per l'innesto (rafia, catrame, colla ecc.)	3.333	0,04	133,32
			Totale 1)	**799,92**
2) MANODOPERA				
N°	**Descrizione**	**Costo unitario €**		**Costo totale €**
1	Capitozzatura vecchia vite, raccolta, accatastamento, trasporto ceppi e altri residui vegetali	0,3		1000,00
2	Innesto a gemma	A corpo		3.333,00
			Totale 2)	**4.333,00**
TOTALE 1) +2)				**5.132,92**